



COMUNE DI BURGOS

Provincia di Sassari

Via Marconi n. 1- 07010 Burgos (ss)

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO “ASSEGNO NATALITÀ 2025”

SCADENZA RINNOVO DOMANDA (NATI 22-23-24): 31 LUGLIO 2025 ORE 13:00

SCADENZA NUOVA DOMANDA (NATI NEL 2025): 30 GENNAIO 2026 ORE 13:00

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. a). Per la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni che, alla data del 31 dicembre 2020, contavano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 9 marzo 2022, n° 3, art. 13, comma 2, lett. a), dalla Legge Regionale 8 maggio 2025, n° 12, (Legge di stabilità Regionale 2025) e dalla D.G.R. n° 30/52 del 5.06.2025 (Linee Guida 2025).

SI PORTA A CONOSCENZA DEI CITTADINI INTERESSATI CHE

è possibile presentare domanda al fine di ottenere il contributo sotto forma di assegno mensile denominato “assegno di natalità”.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

Art. 1 – Misura e attribuzione del contributo

La misura regionale, istituita con l’art. 13 della Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, è finalizzata al contrasto dello spopolamento nei Comuni a bassa densità demografica e prevede l’erogazione di un contributo economico mensile denominato “assegno di natalità” a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la propria residenza nei Comuni che, alla data del 31 dicembre 2020, contavano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti.



A partire dall'anno 2024, in forza dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, la misura è stata estesa anche ai Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, ampliando così la platea territoriale di riferimento e includendo una fascia più ampia di Comuni a rischio di declino demografico.

L'intervento economico è riconosciuto:

- per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso dell'anno 2025, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- in forma continuativa, anche ai nuclei familiari già beneficiari della misura per figli nati negli anni 2022, 2023 e 2024, in applicazione del principio di continuità del beneficio fino al compimento del quinto anno di età del minore.

Tale impostazione si fonda sull'esigenza di garantire stabilità economica e sostegno strutturale ai nuclei familiari nei primi anni di vita del bambino, in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 30/52 del 5 giugno 2025, che precisano la natura pluriennale dell'assegno e l'obbligo per i Comuni di prevedere, mediante rinnovo annuale su istanza dei beneficiari, l'erogazione continuativa del contributo fino al quinto anno.

Tali emolumenti vengono corrisposti, a prescindere dell'ISEE del nucleo familiare, nella misura di:

- 600 euro mensili per il primo figlio, nato adottato o in affido preadottivo;
- 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo;

Il contributo sarà erogato in continuità per i nati nel 2022-2023-2024.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla data di nascita del minore (se i genitori o il genitore risiedono già nel comune) oppure dalla data di trasferimento di residenza nel Comune di Burgos.



Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare domanda per la concessione dell'assegno di natalità i nuclei familiari, anche in forma monogenitoriale, che risultino in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

Avere un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:

a decorrere dall'anno 2022, purché residenti in un Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data della nascita;

a decorrere dall'anno 2024, purché residenti in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 1/2024;

Aver trasferito la residenza anagrafica da un Comune con popolazione superiore ai limiti demografici sopra richiamati a uno con popolazione inferiore, in coerenza con i parametri validi nell'anno di nascita del minore;

Impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di nuova destinazione per un periodo minimo di cinque (5) anni consecutivi, a decorrere dalla data di trasferimento, pena la decadenza automatica dal beneficio;

Essere in una situazione in cui almeno uno dei genitori risieda e coabiti stabilmente con il minore, nel Comune beneficiario della misura;

Non risultare occupanti abusivi di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Essere proprietari o legittimi detentori (es. in forza di contratto di locazione, comodato, usufrutto o altro titolo giuridicamente valido) di un immobile utilizzato quale dimora abituale nel Comune di residenza per l'intera durata del periodo di fruizione del beneficio;

Esercitare la responsabilità genitoriale e/o essere titolari della tutela legale del minore beneficiario del contributo;

Essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure essere cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione.

La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta la decadenza immediata dal beneficio, con efficacia retroattiva alla data in cui si è verificata la causa di esclusione, e l'eventuale avvio di procedimenti di revoca e recupero delle somme indebitamente percepite, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le istanze per l'accesso alla misura dell'Assegno di natalità 2025, sia in fase di prima concessione che in rinnovo annuale, dovranno essere presentate esclusivamente mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, resa disponibile con il presente avviso.

Scadenze

- Nuove domande – Nati nell'anno 2025:
termine di presentazione: 30 gennaio 2026, ore 13:00



- Rinnovi – Nati negli anni 2022, 2023 e 2024:
termine di presentazione: 31 luglio 2025, ore 13:00

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, ovvero incomplete dei dati obbligatori o prive della documentazione richiesta.

Sottoscrizione e validità della domanda

L'istanza dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta:

- da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero
- da uno solo dei soggetti legittimati, nei seguenti casi:
 - genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva;
 - affidatario, in caso di affidamento preadottivo;
 - tutore legale o curatore, se autorizzato all'incasso delle somme dal Giudice Tutelare;
 - legale rappresentante del genitore, in caso di genitore minorenni o soggetto incapace.

La sottoscrizione dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità o dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Documentazione da allegare all'istanza

La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità in corso di validità del/dei richiedente/i (o provvedimento giudiziario di nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno, ove applicabile);
2. Documento bancario o postale (es. attestazione IBAN) dal quale risulti in modo chiaro:
 - l'intestatario del conto corrente (che dovrà coincidere con il soggetto richiedente);
 - il codice IBAN completo per l'accredito del beneficio.

Modalità di presentazione delle istanze

Le domande, complete in ogni parte e firmate, potranno essere presentate:

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Burgos (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00);
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo:
protocollo@pec.comuneburgos.it

Modulistica disponibile

I moduli ufficiali da utilizzare sono:

- allegati al presente avviso pubblico;
- scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.burgos.ss.it;
- disponibili in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune.



Responsabilità del richiedente

Resta in capo al richiedente l'onere di verificare la completezza, la correttezza e la regolarità formale della documentazione presentata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di domande inesatte, incomplete o non conformi ai requisiti indicati nel presente avviso.

Art. 4 – Gestione della misura “Assegno di natalità”

L'attuazione della misura è demandata, in via esclusiva, ai Comuni beneficiari, in quanto enti attuatori, ai sensi della normativa regionale vigente.

In particolare, il Comune di Burgos provvede a:

- predisporre e pubblicare l'Avviso pubblico, garantendo ampia diffusione e trasparenza dell'informazione;
- ricevere le istanze di concessione e rinnovo da parte dei nuclei familiari richiedenti;
- istruire le domande, mediante verifica documentale e anagrafica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti;
- accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche attraverso controlli a campione e, ove necessario, con richiesta di integrazioni documentali.

Successivamente all'esito positivo dell'istruttoria, il Comune procede alla formale concessione del contributo e alla sua erogazione diretta ai beneficiari, tramite accredito su conto corrente intestato al richiedente, secondo l'IBAN indicato nella domanda.

L'erogazione è subordinata alla permanenza dei requisiti di accesso per l'intero periodo di fruizione del beneficio.

Eventuali variazioni rilevanti (es. cambio di residenza, perdita della responsabilità genitoriale, trasferimento in altro Comune, decadenza da titolarità dell'immobile, ecc.) devono essere comunicate tempestivamente al Comune, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del beneficio.

Art. 5 – Attività di controllo e responsabilità dichiarative

Il Comune di Burgos, in qualità di ente attuatore della misura, si riserva di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli volti a verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa regionale di riferimento;
- l'eventuale sopravvenuta variazione delle condizioni dichiarate, con particolare riferimento alla residenza, alla coabitazione con il minore, alla titolarità dell'immobile e alla responsabilità genitoriale.

Tali verifiche potranno essere effettuate:

- a campione su un numero predeterminato di domande;
- in via sistematica, nei casi ritenuti meritevoli di approfondimento istruttorio;
- su segnalazione di eventuali incongruenze da parte di altri uffici o enti terzi.



Il Comune potrà richiedere, ove necessario, la produzione di idonea documentazione integrativa o certificazioni rilasciate da amministrazioni competenti, anche a supporto delle dichiarazioni rese.

Sanzioni in caso di dichiarazioni false

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsità nelle dichiarazioni, la falsificazione di atti e l'uso di atti falsi comportano:

- la decadenza automatica dal beneficio eventualmente concesso;
- l'obbligo di restituzione delle somme percepite indebitamente;
- la segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di attivare le procedure di revoca formale del contributo e di recupero coattivo degli importi indebitamente erogati, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alle seguenti disposizioni normative e atti amministrativi regionali:

- **Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3**, art. 13, comma 2, lett. a), recante *“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”*;
- **Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1**, art. 3, comma 3, che ha esteso l'ambito di applicazione della misura ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- **Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12** (Legge di stabilità regionale 2025);
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/52 del 5 giugno 2025**, recante approvazione delle *Linee Guida regionali per l'attuazione della misura “Assegno di natalità” – annualità 2025*;
- nonché a **tutti gli ulteriori atti, circolari e documenti applicativi** eventualmente adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento relativo all'attuazione della presente misura è la Sig.ra Giovanna Curreli, Assistente Sociale del Comune di Burgos.

Art. 8 – Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso pubblico, unitamente alla relativa modulistica per la presentazione delle istanze, è pubblicato:

- all'Albo Pretorio online del Comune di Burgos;
- nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale: www.comune.burgos.ss.it;
- ed è disponibile in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo comunale.

Art. 9 – Informazioni e contatti

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso è possibile:

- inviare una comunicazione via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comuneburgos.it;



- contattare il Responsabile del Procedimento – Assistente Sociale Giovanna Curreli:
 - al numero telefonico: 079 4138911
 - oppure all'indirizzo e-mail: servizisociali@comuneburgos.it

Art. 10. Trattamento dati personali (Informativa effettuata ai sensi dell'art.13 Regolamento Art. 4. Gestione della misura "Assegno di natalità" UE 2016/679 RDGP: Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679) Titolare del trattamento è il Comune di Burgos.

Modalità di trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Burgos per le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati anche successivamente per finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'istanza, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi. L'interessato gode dei diritti previsti nel Regolamento suddetto

Burgos, 03/07/2025

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario
F.to Giuseppe Ruiu

Il Responsabile del procedimento
F.to l'Assistente Sociale, Giovanna Curreli